

ILLECITA LA CONDOTTA DEL SOGGETTO CHE ABBA TRASCURATO DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE RELATIVAMENTE AI DIRITTI SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI

Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 8 giugno 2007 – 13 luglio 2007 n. 27074
(Presidente Vitalone; Relatore Sensini; Pm Passacantando)

LA MASSIMA

▪ **Diritto d'autore - Diritti connessi – Principio “di non interferenza” – Protezione autonoma e distinta.**

Occorre distinguere tra i diritti riconosciuti in capo all'autore delle opere, ovvero il diritto d'autore, ed altri diritti di cui sono titolari soggetti diversi, tra i quali rientrano i produttori fonografici, ovvero i diritti connessi. Tra i due diritti è stabilito il principio “di non interferenza”, secondo cui su un'opera possono insistere più diritti distinti, ad esempio - con riferimento all'opera musicale - il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che l'opera stessa riproduce. Sussiste, conseguentemente, autonomia e distinta tutela legislativa nei loro confronti.

▪ **Assolvimento da parte di emittente radiofonica dei soli oneri derivanti dal diritto d'autore - Mancata regolarizzazione della propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici - Esclusività S.I.A.E. anche nell'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti connessi - Insussistenza - Illiceità della condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici.**

Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di *enti collecting* (come la SCF) ovvero hanno facoltà di demandare la tutela di quei diritti alla SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (SCF, AFI, IMAIE, *etc.*).

Infatti, la SIAE non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei diritti connessi (salva l'ipotesi di cui all'art. 180 *bis* L.D.A.) e, versando, i diritti (d'autore) alla SIAE non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai compensi spettanti ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni.

L'attività di intermediazione esclusiva svolta dalla SIAE investe esclusivamente l'esercizio dei diritti spettanti agli autori e – per quanto riguarda i diritti connessi – l'unico caso di affidamento esclusivo in capo alla S.I.A.E. si rinviene nella previsione dell'art. 180 *bis* L.D.A., secondo cui i titolari di diritti d'autore ed i detentori di diritti

connessi esercitano il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo esclusivamente attraverso la S.I.A.E.

Conseguentemente, la condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici integra il reato di cui all'art. 171 *ter* LDA ed è punibile penalmente.

▪ **Diritto del produttore fonografico di riproduzione del fonogramma - Necessità di specifica autorizzazione per la diffusione via radio dei fonogrammi - Fine di lucro - Fattispecie.**

Tra i diritti vantati dal produttore fonografico rientra quello sulla riproduzione del fonogramma. Laddove un'emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi si viene a configurare la condotta abusiva, presupposto dell'attività penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 171 *ter* lett. a) L.D.A.

Ad integrare il fine di lucro, è sufficiente quell'utilità economica che deriva all'emittente radiofonica dall'attività pubblicitaria svolta, sia che la musica riprodotta accompagni direttamente gli spot, sia che costituisca solo un intermezzo tra una pubblicità e l'altra, non richiedendosi la prova di un fine di vantaggi economicamente rilevanti.